Tribunale di Torre Annunziata, II sez. Civile – Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato sent. n. 400800 del 27.2.2016.

Obbligazioni e contratti - Responsabilità medica – risarcimento del danno - responsabilità contrattuale - onere probatorio.

Art. 1218 c.c.

Art. 2697 c.c.

La responsabilità della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione professionale ha natura contrattuale. Per ottenere il risarcimento il danneggiato deve provare l'esistenza de contratto, il nesso di causalità tra l'aggravamento della situazione patologica e l'azione o l'omissione dei sanitari esoltanto allegarela colpa del medico.Quest'ultimo, invece, ha l'onere di provare che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti lesivi sono stati determinati da un evento imprevisto o imprevedibile.